



COMUNE DI BAGNACAVALLO

(Provincia di Ravenna)

ID: 1062254

FASCICOLO N. 2025/06 10/000012

ORDINANZA N. 9 Del 14/03/2025

OGGETTO: ORDINANZA DI INTERDIZIONE ALLA CIRCOLAZIONE NEI TRATTI DI VIABILITA' CRITICA COME PREVISTO DAL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 4 del 13/03/2025 “Attivazione del Centro Operativo Comunale C.O.C.” in forma ridotta a seguito dell'allerta n. 028/2025 codice colore Rosso, emanata in data 13/03/2025, dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, che prevede un interessamento del territorio comunale;

VISTA l'allerta meteo n. 029/2025 diramata dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile valida dalle ore 12.00 del 14/03/2025 alle ore 00.00 del 16/03/2025, la quale segnala per la zona **D1** “Pianura bolognese (BO, FE, RA)” criticità idraulica - rischio Rosso;

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 6 del 14/03/2025 “Divieto di transito e sosta sulle sommità arginali dei fiumi e dei canali e di stazionamento nei pressi dei ponti prospicienti i corsi d’acqua nel territorio comunale”;

TENUTO CONTO che nella descrizione e localizzazione del fenomeno persistono precipitazioni intense che, da previsioni, portano ad innalzamenti dei livelli idrometrici superiori a soglia 3 sui bacini Romagnoli occidentali tra cui il fiume Lamone;

DATO ATTO che il Piano di Protezione Civile Comunale individua tratti di viabilità che possono presentare criticità nel caso di superamento di soglia 3 del livello idrometrico nella sezione idraulica di riferimento;

VISTO

- il Piano di Protezione Civile dei Comuni dell'Unione della Bassa Romagna approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29 gennaio 2019 aggiornato con Delibere di Giunta Unione n. 170 del 03 dicembre 2020, n. 160 del 09 dicembre 2021, n. 165 del 15 dicembre 2022, n. 91 del 07 luglio 2024 e n. 188 del 12/12/2024;
- i precedenti eventi simili per ricadute e conseguenze;

SENTITO il parere della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

VISTO il parere del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bagnacavallo;

RITENUTO di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente la circolazione veicolare e pedonale nei tratti di viabilità:

- via Argine Lamone nella frazione di Boncellino;
 - ponte pedonale "Pungella" nella frazione di Traversara;
- fino a diversa comunicazione.

VISTI

- Il D.Lgs 1/2018 "Codice della Protezione Civile";
- l'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- l'art. 6 della L.R. Emilia Romagna 07.02.2005, n.1;
- la Legge n. 689/1981;
- il D.Lgs. n. 285/1992;
- la L.R. Emilia Romagna n. 6/2004;

ORDINA

interdizione alla circolazione veicolare e pedonale nei tratti di viabilità:

- via Argine Lamone nella frazione di Boncellino;
- ponte pedonale "Pungella" nella frazione di Traversara;

DISPONE

- il divieto di quanto sopra descritto fino alla cessazione della situazione di emergenza e ripristino delle normali condizioni di sicurezza;

- fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato e le sanzioni già stabilite da Leggi Statali, della Regione Emilia Romagna o da altri Regolamenti, chi contravviene alle disposizioni della presente Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 pagamento in misura ridotta euro 500,00;

- di comunicare preventivamente il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Ravenna;

- di trasmettere la presente Ordinanza:

all' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

alla Questura di Ravenna;

al Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna, stazione di Bagnacavallo;

al Comando Provinciale Vigli del Fuoco di Ravenna;

al Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

RENDE NOTO

- che il presente divieto verrà posto in essere mediante l'apposizione di apposita segnaletica.

- che in caso di violazione/inosservanza/inottemperanza della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi legge 241/90 e ss.mm.ii..

- che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
GIACOMONI MATTEO